



**SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE
GENERALE DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA (A.R.P.A.)**

- richiamata la Giunta regionale con propria deliberazione n. _____ in data _____ ha designato il/la dott./dott.ssa _____ quale Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (A.R.P.A.);
- richiamato il Presidente della Regione ha nominato il/la medesimo/a in qualità Direttore generale con decreto n. _____ in data _____ pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta,
- richiamato l'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 e successive modificazioni, che stabilisce che il Direttore generale dell'A.R.P.A. è nominato con le modalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 ("Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione");
- richiamato che, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed, in particolare dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 41/1995, come modificata dalla l.r. 18/2001, il contratto di lavoro fissa gli emolumenti previsti per il Direttore generale dell'A.R.P.A., il cui ammontare è correlato, da un minimo dell'80 ad un massimo del 90 per cento, al compenso e alle eventuali maggiorazioni fissati per il Direttore generale dell'Azienda USL;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2822 in data 25 agosto 2003 che definisce il trattamento economico annuo del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto

TRA

il/la sig./sig.ra _____, nata/o a _____ () in data _____
domiciliato per la carica in comune di Aosta, piazza A. Deffeyes, n. 1, il quale interviene ed
agisce in rappresentanza della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella sua qualità di
Presidente pro-tempore della Regione,

E

il/la dott./dott.ssa _____, nato/a a _____ () in data _____ e residente in comune di _____, via _____, n. _____, codice fiscale _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Natura e durata)

La Regione Autonoma Valle d'Aosta conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (A.R.P.A.) al/alla dott./a _____, che accetta, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del _____, rinnovabile.

L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 41/1995 e successive modificazioni, nonché della normativa statale e regionale vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente contratto di lavoro, il Direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (A.R.P.A.). E' preclusa quindi la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Articolo 2 (Oggetto)

Il Direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 e successive modificazioni, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché da leggi e da atti di programmazione regionale.

Il Direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

L'equilibrio economico e finanziario dell'A.R.P.A. è considerato obiettivo essenziale ed è irrinunciabile ed il suo rispetto è verificato periodicamente ed in sede di conto consuntivo.

Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alle leggi n. 241/1990, n. 15/2005, alla legge regionale n. 19/2007, nonché al decreto legislativo n. 196/2003, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'A.R.P.A. e per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Giunta regionale verifica i risultati conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della normativa vigente in materia, secondo i criteri, i principi e le procedure previsti dalla normativa vigente, e procede o no alla conferma del Direttore generale con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 3 (Compenso)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore generale è attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo pari all'85% del compenso e delle eventuali maggiorazioni fissati per il Direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta con apposita deliberazione della Giunta regionale. Il compenso è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'A.R.P.A. ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

Al Direttore generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti dello Stato di livello C.

Il trattamento economico del Direttore generale è integrato fino ad un importo massimo di euro 5.164,57= (cinquemilacentosessantaquattro/57) in relazione a corsi di formazione manageriale ed iniziative di studio ed aggiornamento promossi dalla Regione ai quali il Direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

Articolo 4 (Quota incentivante)

Il trattamento economico annuo può essere integrato ogni anno di un'ulteriore quota, in ogni caso non superiore al 20% del trattamento stesso, e corrisposto, con deliberazione della Giunta regionale, in correlazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi della l.r. 41/1995 e dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 37. La corresponsione dell'integrazione al trattamento economico è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi stessi.

Articolo 5 (Estinzione del rapporto)

Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto o la cessazione del rapporto a seguito di dimissione da parte del Direttore generale è di giorni sessanta.

La risoluzione del contratto avviene con deliberazione della Giunta regionale nei casi previsti dall'articolo 3-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5. Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso al Direttore generale in caso di decadenza.

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'ente e anticipata da questo; la relativa delibera è inviata al collegio sindacale. Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore generale accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In

tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Articolo 6

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dalla l.r. 41/1995, dalla l.r. 5/2000, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e dal presente contratto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, è registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635. La spese di bollo e registrazione sono a carico del Direttore generale.

Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.

Aosta, il _____

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'A.R.P.A.

- _____ -

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- _____ -
